

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 145 Reg.

del 18-10-19

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione "Atto Modificativo e Integrativo della Convenzione per il servizio di fornitura idrica al Comune di Sant' Alessio Siculo" - Società SICILIACQUE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno 18 del mese di **Ottobre** alle ore 13.15 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Santoro Francesco	Vice Sindaco	P
3. Pasquale Giuseppe	Assessore	A
4. Marisca Alessandra	Assessore	A
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: MARISCA E PASQUALE

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Antonella Li Donni*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;


Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione “Atto Modificativo e Integrativo della Convenzione per il servizio di fornitura Idrica al Comune di Sant’Alessio Siculo” – Società SICILIACQUE.

Premesso che:

In data 16/06/2005 è stata sottoscritta fra la società SICILIACQUE s.p.a. con sede in Palermo, via Vincenzo Orsini n. 13, P.IVA 05216080829, e il Comune di Sant’Alessio Siculo la convenzione di fornitura idrica;

VISTA la nota prot. n. 4624 del 06/05/2019 con la quale la Società Siciliacque trasmette, alla luce delle intervenute modifiche normative, Addendum contrattuale alla convenzione suddetta con invito alla sottoscrizione;

DATO ATTO altresì che con la nota di cui sopra la società Siciliacque segnala le modifiche normative intervenute con il D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, il quale ha trasferito all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema Idrico (ad oggi Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti – ARERA-) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ed, in particolare, l’approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti;

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’Atto Modificativo e Integrativo della Convenzione per il servizio di fornitura idrica al Comune di Sant’Alessio Siculo che recepisce la nuova normativa come sopra indicato, con l’allegato 1 al medesimo atto “Convenzione per la fornitura Idrica al Comune di Sant’Alessio Siculo Versione consolidata con le modifiche apportate dall’Atto Modificativo e Integrativo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’atto Modificativo e Integrativo sopracitato, che recepisce la nuova normativa in materia, va a modificare e integrare, con decorrenza dal 01 Luglio 2019 per n. 15 anni, la Convenzione sottoscritta in data 16.06.2005 dal Comune di Sant’Alessio Siculo con la Società Siciliacque;

VISTI:


la L.R. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016 e dalla L.R. n. 1/2017;
il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 come integrato con L.R. n. 8/2016 e smi;
il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del EE.LL.”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
la legge 23.12.2000 n. 30 “Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali”
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;

Lo Statuto Comunale vigente.

PROPONE

1. Approvare "Atto Modificativo e Integrativo della Convenzione per il servizio di fornitura Idrica al Comune di Sant'Alessio Siculo" con relativi allegati;
2. Dare atto che l'Atto Modificato e Integrato sopracitato, che recepisce la nuova normativa in materia, va a modificare e integrare, con decorrenza dal 01/07/2019 per n. 15 anni, la Convenzione sottoscritta dal Comune di Sant'Alessio Siculo con la Società Siciliaque spa;
3. Di autorizzare il Responsabile dell'area Tecnica alla sottoscrizione dell'Atto Modificativo e Integrativo della Convenzione per il servizio di fornitura idrica al Comune di Sant'Alessio Siculo con relativi allegati;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile dal momento che non comporta oneri a carico del bilancio.

IL PROPONENTE



Rosario Torsello

ALLEGATO 1 all'Atto Modificativo e Integrativo

Convenzione per la fornitura idrica al Comune di Sant'Alessio Siculo Versione consolidata con le modifiche apportate dall'Atto Modificativo e Integrativo

Tra

SICILIACQUE S.p.A., CF e P.IVA 05216080829, con sede in Palermo, via Vincenzo Orsini n. 13, nella persona dell'Ing. Stefano Albani, nato a Pavia il 07.12.1959, nella qualità di Amministratore Delegato giusta delibera n. 165 dell'08.11.2018,

e

Il Comune di Sant'Alessio Siculo, CF e P.IVA 00347890832, con sede in Sant'Alessio Siculo, Piazza Municipio, nella persona di Arch. Gaetano Faranna nato a Catenanuova (EN) il 03/03/1958 nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica giusta Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018.

Premesse:

- (i) Ad esito dell'aggiudicazione della gara indetta congiuntamente dall'Ente Acquedotti Siciliani ("EAS") e dalla Regione Siciliana (la "Regione") per la selezione di un socio privato che sottoscrivesse il 75% del capitale sociale di Siciliacque S.p.A. (di seguito, "Siciliacque"), cui affidare la gestione delle opere idriche regionali di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione, e della successiva trattativa migliorativa, prevista dall'art. 10 n. 2 del Regolamento di gara, in data 20 aprile 2004 è stata sottoscritta la Convenzione di affidamento in gestione del servizio, (di seguito "Convenzione") a Siciliacque;
- (ii) Le stesse Parti, al fine di consentire il reperimento delle risorse economiche per gli investimenti previsti nel Piano Industriale, hanno strutturato con un pool di Banche finanziatrici una operazione di Project Finance su base non recourse. All'uopo e nel rispetto delle previsioni contrattuali tra Regione, EAS e Siciliacque, è stato redatto un Atto Integrativo alla Convenzione (di seguito "Atto Integrativo") che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
- (iii) La Legge Regionale n. 9/94 del 31 maggio 2004, ha disposto la messa in liquidazione di EAS con effetto dal 1 settembre 2004;
- (iv) Ai sensi dell'art. 7.1 della Convenzione, Siciliacque è subentrata all'EAS, a tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua all'ingrosso con gli attuali

gestori delle reti comunali e/o locali, servizi di cui EAS era incaricata ai sensi della l. 19 gennaio 1942, n. 24;

- (v) In data **1° luglio 2004** con la sottoscrizione dell' "Accordo Applicativo per la consegna degli impianti" (di seguito "**Accordo applicativo**") la Regione, EAS e Siciliacque hanno disciplinato le modalità ed i tempi necessari a tradurre efficacemente, in concreti atti operativi, le modalità di consegna e di immissione in possesso degli impianti, nonché la presa in gestione delle attività affidate a Siciliacque, tenuto conto della pluralità e dell'articolazione territoriale di detti impianti.
- (vi) A far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Applicativo, Siciliacque è, ai sensi della Convenzione, esclusivo titolare dell'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici di cui all'art. 2 della Convenzione stessa, nonché del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile. Siciliacque è, pertanto, l'unico soggetto legittimato alla percezione del corrispettivo di cui all'art.4 della presente convenzione di fornitura.
- (vii) Il Comune da atto di conoscere il testo della Convenzione e dell'Atto Integrativo.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto del contratto di fornitura

2.1 Ai sensi della presente Convenzione Siciliacque si obbliga alla fornitura di acqua all'ingrosso, della quale la stessa Società è esclusivo titolare, per il Comune di Sant'Alessio Siculo.

2.2 Il Comune si obbliga a prelevare un quantitativo minimo annuo di acqua potabile pari a 22.000 mc., determinato sulla base delle misurazioni effettuate nel corso dell'anno 2004.

2.3 *Le parti prendono atto che alla data di sottoscrizione dell'Atto Modificativo e Integrativo i punti di consegna sono quelli descritti in allegato A, ove si riportano anche le portate adottate ai diversi punti.*

2.4 Siciliacque è esclusivo titolare della fornitura di acqua all'ingrosso e, pertanto, il Comune non potrà approvvigionarsi di acqua ad uso idropotabile da altri soggetti, salvo il diritto di approvvigionarsi da terzi fornitori in caso di forza maggiore che abbia colpito Siciliacque causando la mancata/non tempestiva consegna dell'acqua agli stessi Comuni.

Articolo 3 – Modalità di erogazione

Siciliacque cura l'esercizio degli schemi acquedottistici alla stessa affidati in base alla Gara di cui in premessa, per garantire la buona funzionalità degli impianti stessi. Nel caso in cui, per lavori di riparazione e manutenzione ordinaria (previa adeguata informazione), o straordinaria dell'acquedotto, o per cause di forza maggiore, fosse necessario interrompere la somministrazione dell'acqua, Siciliacque non dovrà corrispondere al Comune indennizzi di sorta, qualunque sia la durata della sospensione.

Siciliacque, ove possibile, comunicherà la sospensione dell'erogazione 24 ore prima dell'inizio. Qualora, per cause naturali o di forza maggiore, la portata delle fonti di approvvigionamento dovesse diminuire, il Comune dovrà sopportare le eventuali riduzioni del quantitativo assegnato in ragione proporzionale alla carenza e compatibilmente con le caratteristiche del sistema di adduzione.

In merito alla qualità delle acque fornite trova comunque applicazione l'art. 9, commi 6 e 6bis, della Convenzione.

Articolo 4 – Tariffa

4.1 La fornitura resta vincolata per un impegno complessivo annuo di metri cubi 22.000.

4.2 Il Comune si impegna a corrispondere a Siciliacque la tariffa determinata e approvata secondo i criteri e le modalità dettate, in base alla normativa tempo per tempo vigente, dalle competenti Autorità in materia (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti – ARERA ovvero altro soggetto e/o autorità a ciò competente ex legge).

4.3 In particolare, la tariffa applicata da Siciliacque per l'anno 2019 è pari ad Euro 0,6960, oltre IVA, a metro cubo. Il Comune, fino alla determinazione della nuova tariffa secondo le regole e modalità dettate dalle competenti Autorità in materia, si impegna a corrispondere la medesima tariffa. Rimangono salvi eventuali conguagli e/o variazioni (in aumento ovvero in diminuzione) che saranno stabiliti e deliberati dall'ARERA ovvero dall'autorità a ciò competente e che le Parti, sin d'ora, si impegnano a recepire automaticamente.

4.4. Il Comune corrisponderà il prezzo in base al quantitativo effettivamente ricevuto.

Articolo 5 - Rinvio alle Deliberazioni dell'ARERA ovvero della competente Autorità.

5.1 Le Parti concordano che la presente convenzione sarà suscettibile di variazioni e/o modifiche in funzione delle deliberazioni e/o provvedimenti che saranno di volta in volta emanati da parte dell'ARERA ovvero di altro soggetto competente in materia, in ordine a: i) calcolo della tariffa idrica; ii) stipula di eventuali convenzioni tipo fra gestore finale (ovvero Comune) e gestore grossista (ovvero Siciliacque); iii) ogni altra disposizione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti intercorrenti tra gestore finale (ovvero Comune) e gestore Grossista (ovvero Siciliacque).

5.2 Resta, comunque, inteso che le citate deliberazioni e/o provvedimenti - in quanto applicabili alle Parti ed ai rapporti intercorrenti fra le stesse - saranno da intendersi integrative e/o modificative della presente convenzione e, come tali, vincolanti tra le Parti dal momento della loro entrata in vigore.

Articolo 6 – Contatori

Siciliacque verificherà, nei punti di consegna attuali, i contatori presenti, individuando le eventuali criticità e procedendo alle sostituzioni e/o integrazioni secondo quanto descritto di seguito.

Nel caso di punti di lettura non dotati di sistema di totalizzazione o di installazioni non completamente a norma, Siciliacque provvederà alla sostituzione/miglioramento/modifica addebitando al Comune il 50% degli oneri sostenuti su base documentale.

Per nuovi punti di consegna richiesti dal Comune e concessi da Siciliacque, il richiedente si farà carico del totale dei costi dovuti a condotte, valvole di intercettazione o regolazione, opere civili e quant'altro necessario per la realizzazione del punto di presa e/o misura. Siciliacque fornirà il contatore di diametro adeguato, lo schema di installazione e le modalità di allacciamento.

Eventuali sostituzioni o altri interventi migliorativi richiesti dal Comune saranno a suo esclusivo carico secondo modalità e termini da convenire all'occorrenza.

In caso di guasto Siciliacque provvederà alla sostituzione del contatore difettoso, in contraddittorio con persona designata dal Comune.

Per il calcolo del consumo nel periodo in cui un contatore risultasse non funzionante, o nel caso di contatori non presenti, si farà riferimento alle quantità erogate nel periodo dell'anno precedente più simile al periodo di fuori esercizio.

Sempre in caso di assenza o malfunzionamento del contatore e contemporanea assenza o manifesta insufficienza di dati di riferimento di cui al precedente comma, le parti convengono fin d'ora di applicare la dotazione derivante dal Piano di ripartizione delle risorse idriche redatto dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrica, o altre Autorità equivalenti, per il periodo di riferimento specifico o più aderente.

Articolo 7 – Lettura dei contatori

La lettura dei contatori sarà **trimestrale**, con decorrenza dal 1° luglio 2004. Tale lettura avverrà in contraddittorio, secondo una procedura basata su un programma di rilevamento che verrà comunicato da Siciliacque, e sarà annotata su un apposito verbale datato e sottoscritto dalle parti. Qualora, il delegato dal Comune non fosse presente alla lettura programmata, le Parti convengono fin d'ora che Siciliacque è titolata ad emettere fattura relativa al quantitativo rilevato.

Il Comune attuerà tutte le disposizioni, in accordo con Siciliacque, per consentire o facilitare l'accesso del personale Siciliacque ai contatori ed ai dispositivi connessi, qualora tale equipaggiamento ricada in un sito del Comune.

Siciliacque si riserva di modificare periodicità e modalità di rilevazione previa tempestiva comunicazione scritta al Comune.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamento

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Convenzione, Siciliacque emetterà regolari fatture con cadenza **trimestrale**.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro **30 giorni** dalla data di ricezione della fattura. In caso di ritardato pagamento, Siciliacque si riserva ogni azione per il recupero dei crediti, nonché l'applicazione degli interessi massimi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002.

Articolo 9 – Durata

9.1 La presente convenzione decorre dalla data del 01 luglio 2019 ed avrà durata di anni 15 (quindici).

9.2 La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un pari periodo di tempo ove non pervenga a Siciliacque formale disdetta a mezzo di raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno un anno prima del termine di scadenza previsto.

Articolo 10 – Cessione dei crediti

Il Comune acconsente preventivamente alla cessione del credito, accertato nelle forme di cui all'Art. 7 nei suoi confronti da Siciliacque, in favore delle Banche individuate da Siciliacque e, pertanto, s'impegna fin d'ora ad ogni azione ritenuta utile al fine di permettere quanto sopra.

Articolo 11 – Subentro nella Convenzione

Nel momento in cui la titolarità della gestione del servizio idrico verrà assunta dal nuovo gestore dell'A.T.O. in cui ricade il Comune, quest'ultimo farà quanto in suo potere affinché il nuovo gestore subentri nella presente convenzione senza pregiudizio per Siciliacque.

Articolo 12 – Garanzia

A garanzia degli adempimenti derivanti dalla presente convenzione a carico dell'acquirente della risorsa idrica, il Comune destinerà uno specifico capitolo del proprio bilancio preventivo, stanziando al suo interno le somme previste per la fornitura idrica dell'anno successivo.

Inoltre, nel caso in cui l'acquirente non sia un Ente Pubblico, verrà prestata a favore di Siciliacque per l'intera durata del contratto una fideiussione a prima domanda, rilasciata da un primario istituto bancario o assicurativo, per un importo corrispondente al 50% del valore della fornitura dei 12 mesi precedenti.

Articolo 13 – Risoluzione della convenzione

In caso di grave e non sanato inadempimento da parte di Siciliacque, il Comune, prima di procedere alla risoluzione della presente convenzione, dovrà invitare, a mezzo lettera raccomandata A/R, le Banche ad affiancare Siciliacque o ad adempiere in sua vece ove consentito e nei limiti della normativa applicabile per sanare l'obbligo di Siciliacque rimasto inadempito, entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni.

La presente convenzione si intenderà risolta di diritto in caso di risoluzione della Convenzione, senza che il Comune possa, al di là di quanto previsto dall'art. 1229 c.c., richiedere alcun indennizzo/risarcimento a Siciliacque.

Articolo 14 - Forza Maggiore

Le parti riconoscono che la definizione di forza maggiore di cui all'art. 28 della Convenzione, come integrata dall'art. 10 dell'Atto Integrativo, s'intende recepita "*per relationem*" dalla presente convenzione.

Articolo 15 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Palermo.

Articolo 16 – Spese

Le spese, imposte e tasse di qualsiasi genere, concernenti la presente convenzione, sono a carico delle parti contraenti al 50%.

Atto Modificativo e Integrativo
della Convenzione per il servizio di fornitura idrica al
Comune di Sant'Alessio Siculo

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di ottobre, tra:

- il **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**, CF e P.IVA 00347890832, con sede in Sant'Alessio Siculo, Piazza Municipio, in persona di Arch. Gaetano Faranna Responsabile dell'Area tecnica Giusta determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 (di seguito, anche, "Comune");

da una parte

e

- la società **SICILIACQUE S.p.A.**, con sede in Palermo, via Vincenzo Orsini n. 13, C.F. e P. IVA 05216080829, in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* Ing. Stefano Albani (di seguito, "**Siciliacque**");

dall'altra parte

(di seguito, congiuntamente, "**Parti**")

PREMESSO

(i) in data 16.06.2005 è stata sottoscritta fra le Parti la convenzione di fornitura idrica al Comune di Sant'Alessio Siculo (di seguito "**Convenzione di Fornitura**");

(ii) E' intenzione delle Parti modificare/integrare la Convenzione di Fornitura per recepire le modifiche legislative intervenute in materia dalle competenti autorità;

(di seguito, "**Premesse**")

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Premesse ed Allegati.

Le superiori Premesse ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata (di seguito "**Atto Modificativo e Integrativo**").

Articolo 2. Modifiche, integrazioni, abrogazioni alla Convenzione di Fornitura.

2.1 Le Parti concordano di modificare il terzo capoverso dell'art. 2 della Convenzione di Fornitura, sostituendolo con il seguente:

“2.3. Le parti prendono atto che alla data di sottoscrizione dell'Atto Modificativo e Integrativo i punti di consegna sono quelli descritti in allegato A, ove si riportano anche le portate adottate ai diversi punti.”

2.2 Le Parti, preso atto delle modifiche legislative intervenute in materia di gestione del sistema idrico, concordano di modificare l'articolo 4 della Convenzione di Fornitura, sostituendo il secondo capoverso con il seguente comma 2:

“4.2 Il Comune si impegna a corrispondere a Siciliacque la tariffa determinata e approvata secondo i criteri e le modalità dettate, in base alla normativa tempo per tempo vigente, dalle competenti Autorità in materia (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti – AREGA ovvero altro soggetto e/o autorità a ciò competente ex legge).”

nonché aggiungendo il seguente comma 3:

“4.3 In particolare, la tariffa applicata da Siciliacque per l'anno 2019 è pari ad Euro 0,6960, oltre IVA, a metro cubo. Il Comune, fino alla determinazione della nuova tariffa secondo le regole e modalità dettate dalle competenti autorità in materia, si impegna a corrispondere la medesima tariffa. Rimangono salvi eventuali conguagli e/o variazioni (in aumento ovvero in diminuzione) che saranno stabiliti e deliberati dall'AREGA ovvero dall'autorità a ciò competente e che le Parti, sin d'ora, si impegnano a recepire automaticamente.”

2.3 Le Parti, preso atto delle modifiche legislative intervenute in materia di gestione del sistema idrico, concordano di modificare l'articolo 5 (*Revisione della tariffa*) della Convenzione di Fornitura, sostituendolo integralmente con il seguente articolo:

“Articolo 5 - Rinvio alle Deliberazioni dell'AREGA ovvero della competente Autorità.

5.1 Le Parti concordano che la presente convenzione sarà suscettibile di variazioni e/o modifiche in funzione delle deliberazioni e/o provvedimenti che saranno di volta in volta emanati da parte dell'AREGA ovvero di altro soggetto competente in materia, in ordine a: i) calcolo della tariffa idrica; ii) stipula di eventuali convenzioni tipo fra gestore finale (ovvero Comune) e gestore grossista (ovvero Siciliacque); iii) ogni altra disposizione avente ad oggetto la

regolazione dei rapporti intercorrenti tra gestore finale (ovvero Comune) e gestore Grossista (ovvero Siciliacque).

5.2 Resta, comunque, inteso che le citate deliberazioni e/o provvedimenti - in quanto applicabili alle Parti ed ai rapporti intercorrenti fra le stesse - saranno da intendersi integrative e/o modificative della presente convenzione e, come tali, vincolanti tra le Parti dal momento della loro entrata in vigore.”.

2.4 Le Parti concordano di rinnovare esplicitamente la durata della Convenzione di fornitura e, dunque, di modificare l'articolo 9 (Durata) della stessa Convenzione di Fornitura, sostituendolo integralmente con il seguente articolo:

“Articolo 9 – Durata.

9.1 *La presente convenzione decorre dalla data del 01 luglio 2019 ed avrà durata di anni 15 (quindici).*

9.2 *La presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un pari periodo di tempo ove non pervenga a Siciliacque formale disdetta a mezzo di raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno un anno prima del termine di scadenza previsto.”.*

2.5 Le Parti concordano di sostituire integralmente l'Allegato A di cui alla ~~Convenzione di Fornitura con il testo ad oggi aggiornato ed allegato, come~~ al successivo capoverso, al presente Atto Modificativo e Integrativo.

2.6 Le Parti concordano di allegare come Allegato 1 al presente Atto Modificativo ed Integrativo una versione consolidata della Convenzione di Fornitura come modificata e integrata a seguito dell'Atto Modificativo ed Integrativo, ivi incluso il nuovo Allegato A.

Art. 3 - Efficacia

3.1 Le Parti convengono e riconoscono che:

(i) il presente Atto Modificativo ed Integrativo non creerà pregiudizio alcuno alle disposizioni previste dalla Convenzione di Fornitura che, fatto salvo per quanto espressamente emendato a mezzo del presente Atto Modificativo ed Integrativo, non sono state modificate e/o sostituite e che, pertanto, resteranno immutate e pienamente valide, efficaci e vincolanti tra tutte le Parti della stessa;

(ii) nulla nel presente Atto Modificativo ed Integrativo costituisce (e nulla potrà essere in alcun modo interpretato come se desse luogo a) transazione o rinuncia dei diritti e pretese delle Parti derivanti dalla o connessi alla Convenzione di Fornitura;

(iii) il presente Atto Modificativo ed Integrativo non produce alcun effetto novativo delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione di Fornitura.

Art. 4 - Miscellanea

4.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto Modificativo e Integrativo, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Convenzione di Fornitura, da considerarsi qui richiamate e trascritte integralmente.

4.2 In caso di difformità tra le clausole del presente Atto Modificativo e Integrativo e quelle della Convenzione di Fornitura, le prime prevarranno.

Articolo 5. Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa alla presente scrittura privata dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per il

Comune di Sant'Alessio Siculo

PEC ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

Sindaco pro tempore

e per

Siciliacque S.p.A.

PEC siciliacque@siciliacquespa.com

c.a. dott. Giuseppe Alesso

Sant'Alesio Siculo Li _____.

Luogo,

Data,

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Sant'Alessio Siculo

Per Siciliacque S.p.A.

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;


Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 18-10-2013,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 18-10-13

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____

sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to SANTORO

F.to Foti

F.to H. DONNI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario C. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Al capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 18-10-19

F.to Il Segretario Comunale

H. DONNI